SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2015, n. **57**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised)

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révisée),

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, et notamment ses articles 1 et 5;

Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985;

Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985;

Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie, et notamment les Recommandations 848 (1978), 921 (1981) et 1072 (1988);

Vu la Recommandation nº R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural;

Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;

Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public;

Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore, les procédures de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y a lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel;

Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation, en favorisant les échanges d'experts et d'expériences;

Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens,

Sont convenus de ce qui suit:

Définition du patrimoine archéologique

Article 1er

1 Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique.

2 A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois:

i la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel;

ii les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement;

iii l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.

3 Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.

Identification du patrimoine et mesures de protection

Article 2

Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:

i la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés;

ii la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures;

iii l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.

Article 3

En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque Partie s'engage:

i à mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin:

a de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments du patrimoine archéologique;

b d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entreprises de manière scientifique et sous réserve que:

— des méthodes d'investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible;

— les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient été prises pour leurs préservation, conservation et gestion;

ii à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées;

iii à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.

Article 4

Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:

i l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologiques;

ii la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine;

iii l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.

Conservation intégrée du patrimoine archéologique

Article 5

Chaque Partie s'engage:

i à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues participent:

a aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique;

b au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménagement;

ii à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre:

a la modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique;

b l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats;

iii à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte;

iv à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, la conservation *in situ* de ces éléments;

v à faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notamment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.

Financement de la recherche et conservation archéologique

Article 6

Chaque Partie s'engage:

i à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives;

ii à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive:

a en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux;

b en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes.

Collecte et diffusion de l'information scientifique

Article 7

En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage:

i à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;

ii à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.

Article 8

Chaque Partie s'engage:

i à faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments;

ii à susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche internationaux.

Sensibilisation du public

Article 9

Chaque Partie s'engage:

i à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;

ii à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.

Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique

Article 10

Chaque Partie s'engage:

i à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées;

ii à porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournement de fouilles officielles, et toutes précisions nécessaires à ce sujet;

iii en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des éléments du patrimoine archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles;

iv pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'Etat:

a à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);

b à n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et institutions des principes formulés dans le paragraphe 3 ci-dessus;

v à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.

Assistance technique et scientifique mutuelle

Article 12

Les Parties s'engagent:

i à se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives au patrimoine archéologique;

ii à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécialistes de la conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation permanente.

Contrôle de l'application de la Convention (révisée)

Article 13

Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et en particulier:

i de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patrimoine archéologique dans les Etats parties à la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce;

ii de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention (révisée);

iii de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée).

Clauses finales

Article 14

1 La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne.

Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 Un Etat partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément.

3 La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4 Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un Etat contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée).

5 La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 15

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.*d* du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 16

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention (révisée).

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention (révisée) en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention (révisée):

i toute signature;

ii le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

iii toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), conformément à ses articles 14, 15 et 16;

iv tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention (révisée).

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this (revised) Convention.

Done at Valletta, this 16th day of January 1992, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States party to the European Cultural Convention, and to any non-member State or the European Economic Community invited to accede to this (revised) Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention (révisée).

Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention (révisée).

For the Government
of the Republic of Austria:

Pour le Gouvernement
de la République d'Autriche:

For the Government
of the Kingdom of Belgium:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique:

For the Government
of the Republic of Cyprus:

Pour le Gouvernement
de la République de Chypre:

For the Government
of the Czech and Slovak
Federal Republic:

Pour le Gouvernement
de la République fédérative
tchèque et slovaque:

For the Government
of the Kingdom of Denmark:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark:

Olaf OLSEN

For the Government
of the Republic of Finland:

Pour le Gouvernement
de la République de Finlande:

For the Government
of the French Republic:

Pour le Gouvernement
de la République française:

Samuel LE CARUYER DE BEAUVAIS

For the Government
of the Federal Republic of Germany:

Pour le Gouvernement
de la République Fédérale d'Allemagne:

Conrad von SCHUBERT

Diether BREITENBACH

For the Government
of the Hellenic Republic:

Pour le Gouvernement
de la République hellénique:

Anna BENAKIS

For the Government
of the Republic of Hungary:

Pour le Gouvernement
de la République de Hongrie:

Bertalan ANDRÁSFALVY

For the Government
of the Icelandic Republic:

Pour le Gouvernement
de la République islandaise:

For the Government
of Ireland:

Pour le Gouvernement
d'Irlande:

John O'DONOGHUE

For the Government
of the Italian Republic:

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Luigi COVATTA

For the Government of the Principality of Liechtenstein:	Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:	Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

René STEICHEN

For the Government of Malta:	Pour le Gouvernement de Malte:

Ugo MIFSUD BONNICI

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Hedy d'ANCONA

For the Government of the Kingdom of Norway:	Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

For the Government of the Republic of Poland:	Pour le Gouvernement de la République de Pologne:

Agnieszka MORAWINSKA

For the Government of the Portuguese Republic:	Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Maria José AVILLEZ NOGUEIRA PINTO

For the Government of the Republic of San Marino:	Pour le Gouvernement de la République de Saint-Marin:

Fausta Simona MORGANTI

For the Government of the Kingdom of Spain:	Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne:

Jordi SOLE TURA

For the Government of the Kingdom of Sweden:	Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Carin FISCHER

For the Government of the Swiss Confederation:	Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Flavio COTTI

For the Government of the Turkish Republic:	Pour le Gouvernement de la République turque:

Fikri SAGLAR

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:	Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Baroness BLATCH of HINCHINGBROOKE

For the Government of the Republic of Bulgaria:	Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie:

Elka KONSTANTIONOVA

For the Holy See:	Pour le Saint-Siège:

For the Government
of the Republic of Romania:

Pour le Gouvernement
de la République de Roumanie:

For the Government
of the Federation of Russia:

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

Vadim P. DJOMIN

For the Government
of the Socialist Federal Republic
of Yugoslavia:

pour le Gouvernement
de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie:

Certified a true copy of the sole original documents, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Strasbourg, this 10th February 1992

The Director of Legal Affairs
of the Council of Europe,

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le 10 février 1992

Le Directeur des Affaires juridiques
du Conseil de l'Europe,

Erik HARREMOES

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa é di attuare una più stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione n. R (89)5 relativa alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di operazioni di assetto urbanistico e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico é un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica é gravemente minacciato di degrado a causa sia della proliferazione dei grandi lavori di assetto urbanistico e rurale, sia dei pericoli naturali, degli scavi clandestini o sprovvisti di carattere scientifico, ed a causa altresi' della insufficiente informazione del pubblico;

Affermando che occorre istituire, laddove non esistano ancora, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico, e che é opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle politiche di assetto urbanistico e rurale e di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della tutela del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i pericoli di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze,

Constatando la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, a seguito dell'evoluzione delle politiche di assetto nei paesi europei,

Hanno convenuto quanto segue:

Definizione del patrimonio archeologico

Articolo 1

1 Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) é di rivedere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2 A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, in considerazione del fatto che:

i. la salvaguardia e lo studio consentono di ripercorrere lo sviluppo della storia dell'umanità e dei suoi rapporti con l'ambiente naturale;

ii. i principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi o da scoperte nonché da ogni altro metodo di ricerca relativo all'umanità ed al suo ambiente;

iii il loro insediamento é localizzato in qualsiasi spazio soggetto alla giurisdizione delle Parti.

3 Sono incluse nel patrimonio archeologico le strutture, le costruzioni, gli insiemi architettonici, i siti già oggetto di un riassetto, le testimonianze mobili, i monumenti di altra natura nonché il loro contesto, a prescindere se sono situati nel suolo o sotto le acque.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

Articolo 2

Ciascuna Parte si impegna a porre in atto, secondo le modalità proprie di ciascun Stato, un regime legislativo di tutela del patrimonio archeologico che preveda:

i. la gestione di un inventario del suo patrimonio archeologico nonché la classificazione dei monumenti o delle zone protette;

ii. la costituzione di zone di riserva archeologiche, anche senza vestigi apparenti in superficie o sotto le acque, ai fini della conservazione di testimonianze materiali per l'esame delle generazioni future;

iii. l'obbligo per il ritrovatore di segnalare alle autorità competenti la scoperta accidentale di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per esame.

Articolo 3

In vista di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il significato scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna:

i. a porre in atto procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi nonché altre attività archeologiche, al fine:

a.di impedire ogni scavo o spostamento illecito di elementi del patrimonio archeologico;

b.di assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in maniera scientifica, con riserva che:

- siano utilizzati il più spesso possibile, metodi di investigazione non distruttori;

- gli elementi del patrimonio archeologico non vengano riesumati in occasione di scavi o lasciati esposti durante o dopo questi ultimi senza che disposizioni adeguate siano state adottate per la loro preservazione, conservazione e gestione;

ii. a vigilare che gli scavi ed altre tecniche potenzialmente distruttrici siano praticate solo da persone qualificate e specialmente abilitate;

iii. a sottoporre ad un' autorizzazione preliminare specifica nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato l'impiego di "metal-detector " e di altri strumenti di investigazione o procedimenti per la ricerca archeologica.

Articolo 4

Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di tutela fisica del proprio patrimonio archeologico , prevedendo, secondo le circostanze:

i.l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati,da parte dei poteri pubblici, di spazi

destinati a costituire zone di riserva archeologiche

ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente nel suo luogo di origine;

iii. la sistemazione di depositi appropriati per le vestigia archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

Articolo 5

Ciascuna Parte si impegna:

i. a ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto accertandosi che gli archeologi partecipino:

a. alle politiche di assetto volte a porre in atto strategie equilibrate per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei siti che presentano un interesse archeologico;

b. allo svolgimento delle varie fasi dei programmi di riassetto;

ii. ad assicurare una consultazione sistematica tra archeologi urbanisti, e specialisti dell'assetto del territorio, al fine di consentire:

a. la modifica dei piani di assetto suscettibili di alterare il patrimonio archeologico;

b. l'attribuzione di tempi e di mezzi sufficienti per effettuare un congruo studio scientifico del sito e relativa pubblicazione dei risultati.

iii a vigilare affinché gli studi relativi all'impatto sull'ambiente e le decisioni derivanti tengano pienamente conto dei siti archeologici e del loro contesto:

iv. a prevedere, qualora siano stati ritrovati elementi del patrimonio archeologico in occasione dei lavori di riassetto del territorio, e sempre che ciò sia fattibile, la conservazione **in situ** di tali elementi;

v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare il riassetto finalizzato all'accoglienza di un grande quantitativo di visitatori non pregiudichi il carattere archeologico e scientifico di questi siti ed il loro ambiente.

Finanziamento della ricerca e conservazione archeologica

Articolo 6

Ciascuna Parte si impegna:

i. a prevedere un sostegno finanziario per la ricerca archeologica da parte dei poteri pubblici nazionali, regionali o locali in funzione delle loro rispettive competenze;

ii ad accrescere i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:

a. adottando le disposizioni utili affinché, in occasione di grandi lavori di riassetto pubblico o privato sia prevista mediante fondi adeguatamente provenienti dal settore pubblico o dal settore privato, la copertura completa del costo di ogni necessaria operazione archeologica connessa a questi lavori,

b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, sullo stesso piano degli studi sull'impatto resi necessari da preoccupazioni relative all'ambiente e all'assetto del territorio, gli studi e le prospezioni archeologiche preliminari, i documenti scientifici e di sintesi nonché le comunicazioni e pubblicazioni complete concernenti le scoperte.

Raccolta e divulgazione delle informazioni scientifiche

Articolo 7

Al fine di agevolare lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ciascuna Parte si impegna:

i. a realizzare o ad aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici negli spazi soggetti alla sua giurisdizione;

ii. ad adottare ogni disposizione pratica affinché sia possibile ottenere al termine di operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi da pubblicare, preliminare alla necessaria divulgazione integrale degli studi specializzati.

Articolo 8

Ciascuna Parte si impegna:

i. ad agevolare lo scambio sul piano nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici professionali adottando ogni disposizione utile affinché tale divulgazione non

pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di questi elementi:

ii. a suscitare scambi di informazione sulle ricerche archeologiche e sugli scavi in corso, ed a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Sensibilizzazione del pubblico

Articolo 9

Ciascuna Parte si impegna:

i. ad intraprendere un'azione educativa in vista di suscitare e di sviluppare nell'opinione pubblica una consapevolezza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio;

ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, soprattutto i siti, ed a incoraggiare l'esposizione al pubblico dei beni archeologici selezionati.

Misure preventive per quanto riguarda la circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico

Articolo 10

Ciascuna Parte si impegna:

i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra i poteri pubblici competenti e le istituzioni scientifiche sugli scavi illeciti constatati;

ii. a sottoporre alla conoscenza delle istanze competenti dello Stato di origine parte a questa Convenzione (riveduta) ogni offerta che si sospetti provenga da scavi illegali o da deviazioni di scavi ufficiali, nonché ogni precisione necessaria in proposito;

iii. per quanto concerne i musei e gli altri Istituti analoghi la cui politica di acquisto é soggetta al controllo dello Stato,ad adottare i provvedimenti necessari affinché essi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali;

iv. nei confronti di musei ed altri enti analoghi, situati sul territorio di una Parte ma la cui politica di acquisto non é soggetta al controllo dello Stato:

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);

b. a non risparmiare alcun sforzo per assicurare il rispetto da parte di tali musei ed enti, dei principi formulati nel paragrafo 3 sopra;

v. a limitare per quanto possibile, mediante un'azione di educazione, di informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento degli elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali.

Articolo 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) pregiudica i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra determinate Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Assistenza tecnica e scientifica reciproca

Articolo 12

Le Parti si impegnano:

i. a prestarsi reciprocamente un'assistenza tecnica e scientifica, concretizzata in uno scambio di esperienze e di esperti in materie relative al patrimonio archeologico;

ii. a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali di cui sono parti gli scambi di specialisti in conservazione del patrimonio archeologico, ivi compreso nel settore della formazione professionale permanente.

Controllo dell'applicazione della Convenzione (riveduta)

Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa é incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione (riveduta) ed in particolare:

i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti alla Convenzione (riveduta) e sull'applicazione dei principi che essa enuncia;

ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ogni misura volta a porre in atto disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi compreso nel settore delle attività multilaterali ed in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta), nonché di informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);

iii. effettuare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riguardo all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

CLAUSOLE FINALI

Articolo 14

1.La presente Convenzione (riveduta) é aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea.

Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Uno Stato parte alla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se non ha già denunciato tale Convenzione o se non la denuncia contestualmente.

3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale quattro Stati, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione (riveduta), in conformità con le disposizioni dei paragrafi precedenti.

4.Se, in applicazione dei due paragrafi precedenti, l'operatività della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero contestuali, uno Stato contraente può dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che continuerà ad applicare la Convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).

5. Per ogni Stato firmatario che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione(riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio, nonché la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione (riveduta) con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed

all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di essere rappresentati al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, o per la Comunità economica europea, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 16

1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territorio cui si applicherà la presente Convenzione (riveduta).

2. Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (riveduta) ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione(riveduta) entrerà in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà luogo sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale .

Articolo 17

1. Ogni parte può in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea nonchè ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea che ha aderito o che é stata invitata ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):

i. ogni firma;

ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) in conformità ai suoi articoli 14, 15 e 16;

iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione (riveduta).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).

Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato non membro o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2127):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro dei beni e attività culturali e turismo (BRAY) - (GOVERNO LETTA-I) il 21 febbraio 2014.

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 aprile 2014 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23, 31 luglio 2014 e 1° ottobre 2014.

Esaminato in aula il 6 ottobre 2014 e approvato il 22 ottobre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1649):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 7 novembre 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 13ª (Ambiente).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 novembre 2014 e 25 marzo 2015.

Esaminato in aula e approvato il 15 aprile 2015.

15G00069

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2015

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei mesi di febbraio e marzo 2015 il territorio della regione Abruzzo è stato colpito da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno provocato importanti accumuli di neve, fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua e mareggiate con conseguenti allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;

Viste le note della regione Abruzzo del 4 e 20 febbraio, del 3 e 9 marzo e del 9 e 21 aprile 2015,

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 aprile 2015, prot. n. CG/0021306;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 13 febbraio, 30 e 31 marzo 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Abruzzo provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 30.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

15A03472

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015.

Mantenimento della piena capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2015

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze e, in particolare, il paragrafo 1.1 'Organizzazione della Sala Situazione Italia e Monitoraggio del Territorio (SISTEMA)';

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a partire dal mese di novembre 2013 e, più marcatamente, dall'inizio del 2014, sull'intero territorio nazionale si è verificata una successione particolarmente intensa di eventi meteorologici di eccezionale intensità, con conseguenti dissesti ed eventi alluvionali che hanno ripetutamente prodotto le condizioni per la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi del citato articolo 5 della legge n. 225/1992 nei territori interessati e che tale circostanza è tuttora in atto;

Considerato che, solo nel corso del 2014, i suddetti eccezionali eventi meteorologici e conseguenti dissesti ed eventi alluvionali per fronteggiare i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 225/1992 sono individuati dalle seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

delibera del 31 gennaio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 25 dicembre 2013 al 20 gennaio 2014;

delibera del 31 gennaio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Modena dal 17 al 19 gennaio 2014, successivamente prorogato con delibera del 23 luglio 2014;

delibera del 14 febbraio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014, successivamente prorogato con delibera del 31 luglio 2014;

delibera del 16 maggio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, successivamente prorogato con delibera del 30 ottobre 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Calabria dal 15 novembre 2013 al 3 febbraio 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Piemonte dal 25 dicembre 2013 al 10 marzo 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Lazio dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Marche dal 2 al 4 maggio 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Umbria dal novembre 2013 al febbraio 2014;

delibera dell'8 agosto 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Modena il 30 aprile 2014;

delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana il 19 e 20 settembre 2014;

delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Foggia dal 1° al 6 settembre 2014;

delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna il 13 e 14 ottobre 2014;

delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 9 al 13 ottobre 2014;

delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Lombardia dal 7 luglio al 31 agosto 2014;

delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana dall'11 al 14 ottobre e dal 5 al 7 novembre 2014;

delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Piemonte dal 12 al 14 ottobre e il 4, 5, 11, 12, 14 e 15 novembre 2014;

delibera del 24 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 3 al 18 novembre 2014;

Considerato che, ad eccezione che per gli eventi di cui alle due delibere del 31 gennaio 2014, alla delibera del 14 febbraio 2014, alle due delibere del 30 giugno 2014 e alla delibera dell'8 agosto 2014, verificatisi sul territorio, rispettivamente, della regione Liguria, della provincia di Modena, della regione Toscana, della regione Calabria, della regione Lazio e ancora della provincia di Modena, per i restanti 13 eventi calamitosi sono tuttora in corso le attività di gestione tecnica e operativa connesse con la prima fase emergenziale, sulla base delle ordinanze all'uopo adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in attuazione e nei limiti delle richiamate deliberazioni e delle Citate Direttive presidenziali;

Considerato che per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre del 2014 in Lombardia le attività istruttorie si sono concluse il 10 febbraio 2015 con l'adozione della relativa deliberazione nel corrente anno e che in numerose aree del territorio nazionale sono attualmente in corso le ricognizioni previste dalla richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, per ulteriori eventi verificatisi nei primi mesi del 2015 che hanno provocato diffusi dissesti ed estesi eventi alluvionali, la cui entità è in corso di quantificazione;

Considerato che tutti gli eventi in argomento, oltre a determinare fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché agli edifici pubblici e privati ed alle attività economiche e produttive, hanno richiesto la piena attivazione delle componenti e strutture operative territoriali e, in alcuni casi, nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Dato atto che alle esigenze conseguenti dalla costante e intensiva mobilitazione delle risorse operative nazionali e territoriali del Servizio nazionale della protezione civile si fa fronte con le risorse stanziate dalle Ordinanze adottate in attuazione delle richiamate deliberazioni, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 5, secondo comma, della legge n. 225/1992, nell'ambito dei Piani di impiego delle predette risorse adottati da parte dei Commissari delegati, entro il limite delle risorse finanziarie loro assegnate;

Visto il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha previsto che, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, al fine di garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro funzionale centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, fosse autorizzato il riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, riferito alle attività svolte negli anni 2013 e 2014, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato che nel quadro della generale attività di coordinamento per i richiamati eventi si è assicurata, pressoché senza soluzione di continuità, anche la piena mobilitazione operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda le attività di valutazione, presidio, monitoraggio ed allertamento previste dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 richiamata dall'articolo 3-*bis* della legge n. 225/1992, per il monitoraggio e la gestione dell'evoluzioni degli eventi mediante il centro di coordinamento 'Sistema' di cui alla richiamata Direttiva presidenziale del 3 dicembre 2008 e la presenza, in esso, dei settori e delle funzioni operative necessarie per il supporto alla gestione dell'emergenza e la mobilitazione ed il coordinamento delle risorse nazionali, per quanto concerne le attività di sopralluogo post-evento propedeutiche alla valutazione delle richieste di deliberazione dello stato di emergenza, sia, infine, per assicurare il supporto operativo mediante l'invio di propri funzionari a supporto delle strutture locali di protezione civile, in particolare nella regione Liguria per il ripetersi di condizioni critiche nei mesi di ottobre e novembre;

Dato atto che a fronte del massiccio coinvolgimento del personale del Dipartimento della protezione civile nelle suelencate attività e del conseguente svolgimento di lavoro straordinario in misura superiore ai limiti ordinari, oltre che, per le medesime motivazioni, dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2014 ai fini dell'attuazione delle misure previste dal richiamato art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4/2014, è necessario adottare misure straordinarie finalizzate a garantire il mantenimento della piena capacità operativa del medesimo Dipartimento nei prossimi mesi, anche in previsione di nuovi possibili eventi, in analogia a quanto previsto per le strutture territoriali nell'ambito delle richiamate disposizioni contenute nelle Ordinanze rispettivamente adottate;

Dato atto che, per le motivazioni sopra richiamate, in relazione ai singoli eventi calamitosi di seguito elencati, sono state effettuate attività tecnico-operative connesse con l'allertamento, la sorveglianza, la gestione emergenziale e l'attività tecnico-istruttoria propedeutica alle deliberazioni governative e con l'adozione ed il monitoraggio delle ordinanze di protezione civile, consistenti nell'impiego delle unità di personale nelle turnazioni di presidio e previste dalla richiamata Direttiva presidenziale del 27 febbraio 2004 e nello svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario che hanno comportato oneri eccedenti, rispettivamente, le disponibilità finanziarie ed i limiti e le autorizzazioni vigenti, come illustrato nelle note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 dicembre 2014, del 24 febbraio 2015 e del 18 marzo 2015, nei termini di seguito specificati con riferimento a ciascun evento calamitoso:

delibera del 16 maggio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, successivamente prorogato con delibera del 30 ottobre 2014: n. 165 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 38.763,79 e n. 6 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 791,99 nel mese di febbraio 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014 n. 140 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 61.050,98 e n. 30 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 9.312,71 nei mesi di marzo, aprile e giugno;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Piemonte dal 25 dicembre 2013 al 10 marzo 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014: n. 71 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 17.799,73 e n. 8 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 1.939,01 nel mese di marzo 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Marche dal 2 al 4 maggio 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014: n. 66 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 13.952,90 e n. 20 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 7.619,49 nel mese di maggio 2014;

delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Umbria dal novembre 2013 al febbraio 2014: n. 74 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 17.407,64 nel mese di febbraio 2014;

delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana il 19 e 20 settembre 2014: n. 51 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 7.663,22 e n. 34 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 15.211,67 nel mese di settembre 2014;

delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Foggia dal 1° al 6 settembre 2014: n. 131 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 31.273,13 e n. 6 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 1.802,46 nel mese di settembre 2014;

delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna il 13 e 14 ottobre 2014: n. 61 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 10.121,27 e n. 16 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 6.827,50 nel mese di ottobre 2014;

delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 9 al 13 ottobre 2014: n. 142 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 23.972,69 e n. 58 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 21.984,55 nel mese di ottobre 2014;

delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Lombardia dal 7 luglio al 31 agosto 2014: n. 187 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 174.759,86 e n. 50 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 21.329,11 nei mesi di luglio e agosto 2014;

delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana dall'11 al 14 ottobre e dal 5 al 7 novembre 2014: n. 119 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 25.993,91 e n. 9 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 1.966,32 nel mese di novembre 2014;

delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Piemonte dal 12 al 14 ottobre e il 4, 5, 11, 12, 14 e 15 novembre 2014: n. 129 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 27.182,95 e n. 9 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 1.857,08 nel mese di novembre 2014;

delibera del 24 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 3 al 18 novembre 2014: n. 202 unità in turno di presidio che hanno comportato oneri eccedenti le disponibilità finanziarie per un onere quantificato in € 70.061,44 e n. 49 unità che hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti e le autorizzazioni vigenti comportanti un onere finanziario quantificato in € 13.627,69 nel mese di novembre 2014;

per un onere complessivo quantificato in € 624.273,09 corrispondente ad € 520.003,51 per turni di presidio ed € 104.269,58 per prestazioni di lavoro straordinario effettuati in eccedenza alle disponibilità finanziarie ed ai limiti ed alle autorizzazioni vigenti;

Richiamato il penultimo periodo del comma 1 del citato articolo 5 della legge n. 225/1992 che espressamente stabilisce che ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lettera *a)* del comma 2, relative all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, egli sia tenuto a presentare tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime;

Vista la relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile contenuta nelle richiamate note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 dicembre 2014, del 24 febbraio 2015 e del 18 marzo 2015;

Vista la nota del Vice Capo Dipartimento della protezione civile del 15 aprile 2015, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 3 aprile 2015;

Vista la nota del 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 aprile 2015, prot. n. CG/0020683

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, penultimo periodo, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, penultimo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per garantire il mantenimento della piena capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede nel limite massimo di € 624.273,09 mediante utilizzo delle risorse derivanti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per la disciplina e l'impiego delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanza emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

15A03473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2015.

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º febbraio 2013, attualmente in vigore, e la necessità di aggiornarlo come segue sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), ovvero dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti;

Rilevata l'attuale adeguatezza della cooperazione tra le omologhe autorità italiane e sammarinesi, e in particolare tra le rispettive Unità di informazione finanziaria, e delle altre forme di cooperazione amministrativa, inclusa quella tra autorità fiscali;

Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

Considerato altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;

Considerato che la lista comune non si applica agli Stati comunitari e a quelli appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali Paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE;

Considerato che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera *b)* dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera *b)* della direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della direttiva medesima;

Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

Considerato che l'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia all'autorità di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;

Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;

Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria nella seduta del 30 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea,
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d'America;
11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera;
13. Repubblica di San Marino.

Art. 2.

La lista di cui all'articolo precedente include, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curaçao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire;
10. Sint Eustat*ius*;
11. Saba.

Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti, nonché della qualità della cooperazione internazionale prestata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

15A03477

DECRETO 22 aprile 2015.

Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare della regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-*ter* dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresì, le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani";

Visto l'art. 4, comma 1 bis lett. *b)*, del Regolamento della regione Lazio n. 5 del 4 aprile 2012 e ss.mm.ii., attuativo del comma 102, lett. *b)* dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011, introdotto con delibera n. 471 del 15 luglio 2014 e recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8 -*ter* dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Vista la delibera della Giunta della regione Lazio n. 306 del 27 maggio 2014 con la quale è stata approvata una prima segmentazione del patrimonio immobiliare regionale, che prevede, fra le varie forme di valorizzazione anche l'apporto a fondi immobiliari;

Vista la delibera della Giunta della regione Lazio n. 513 del 29 luglio 2014 con la quale è stata approvata una prima individuazione dei compendi immobiliari del patrimonio regionale da sottoporre alla SGR InvImIt S.p.A. ai fini dell'apporto ad un Fondo immobiliare dalla stessa istituito e gestito;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Società InvImIt SGR S.p.A. del 23 dicembre 2014 che ha istituito, tra gli altri, il Fondo immobiliare denominato "i3 - Regione Lazio", con l'approvazione del relativo Regolamento di gestione;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del comma 8-*ter* dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, anche immobili di proprietà della Regione Lazio, di altri enti pubblici del territorio regionale o di società interamente partecipate dai predetti soggetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è avviata la costituzione del Fondo comune di investimento immobiliare, denominato "i3 – Regione Lazio", cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare da reddito della regione Lazio, di altri enti pubblici del territorio regionale o di società interamente partecipate dai predetti soggetti.

2. Le modalità di costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo, di partecipazione, le caratteristiche del Fondo, riguardanti il patrimonio immobiliare della regione Lazio, le modalità di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti risultano disciplinati nel Regolamento di gestione del Fondo i3 - Regione Lazio.

3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-*ter* del citato art. 33: *a)* gestisce, con oneri a condizioni di mercato, il fondo costituito ai sensi del presente decreto; *b)* provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi, se del caso, soggetti cui affidare l'eventuale attività di collocamento delle quote emesse.

4. Con successivo decreto verranno conferiti o trasferiti al fondo di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, uno o più immobili di proprietà dello Stato.

5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1138

15A03525

DECRETO 22 aprile 2015.

Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare delle Università statali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-*ter* dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresì, le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani";

Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8 -*ter* dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 1° dicembre 2014 con la quale l'Università degli Studi di Bari ha preso atto delle caratteristiche del patrimonio immobiliare da apportare all'istituendo Fondo immobiliare "i3 – Università";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari in data 19 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il verbale della riunione del 3/4 novembre 2014 in cui è stato deciso di avviare la costituzione di una Commissione per valutare il conferimento di alcuni cespiti all'istituendo Fondo immobiliare "i3 – Università";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Società InvImIt SGR S.p.A. del 23 dicembre 2014 che ha istituito, tra gli altri, il Fondo immobiliare denominato "i3 – Università", con l'approvazione del relativo regolamento di gestione;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali nonché diritti reali immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del comma 8 ter dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, anche immobili di proprietà di altri enti pubblici, incluse le Università statali, ovvero società interamente partecipate da tali soggetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è avviata la procedura di costituzione del Fondo comune di investimento immobiliare denominato "i3 – Università", cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare da reddito di altri enti pubblici, incluse le Università statali, ovvero società interamente partecipate da tali soggetti.

2. Le modalità di costituzione del patrimonio del fondo, di partecipazione, le caratteristiche del fondo, riguardanti il patrimonio immobiliare delle Università statali, le modalità di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti risultano disciplinate nel Regolamento di gestione del Fondo i3 – Università, istituito da InvImIt SGR S.p.A.

3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-*ter* del citato art. 33: *a)* gestisce, con oneri a condizioni di mercato, il fondo costituito ai sensi del presente decreto; *b)* provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi, se del caso, soggetti cui affidare l'eventuale attività di collocamento delle quote emesse.

4. Con successivo decreto verranno conferiti o trasferiti al fondo di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, uno o più immobili di proprietà dello Stato.

5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1137

15A03549

DECRETO 11 maggio 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 74.652 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio 2015 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 13 maggio 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 maggio 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2015

p. il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A03602

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Società cooperativa», in Campi Salentina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 aprile 2014 e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 12 maggio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alma società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 giugno 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alma società cooperativa», con sede in Campi Salentina (Lecce) - (codice fiscale n. 04072670757) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Lecce, piazzetta Arco di Prato n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03466

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Data Consulting Società cooperativa sociale di tipo B», in Lucera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Data Consulting società cooperativa sociale di tipo B»;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2013 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di attivo patrimoniale pari ad € 88.706,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 130.126,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -41.881,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Data Consulting società cooperativa sociale di tipo B», con sede in Lucera (Foggia) - (codice fiscale n. 03693180717) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963, e domiciliato in Lucera (Foggia), via R. Sorso n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03467

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Vesuviana Società cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «La Vesuviana società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo di € 208.179,00, si riscontra una massa debitoria di € 434.535,00 ed un patrimonio netto negativo di € 261.356,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di non opporsi al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di rinunciare a presentare le controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Vesuviana società cooperativa in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale n. 03916380631) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Asseni, nato a Napoli il 29 dicembre 1975 e domiciliato in Sant'Antimo (Napoli), via F. Lippi n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03470

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elisei Società cooperativa a r.l.», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Elisei società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 204.842,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.292.025,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.087.183,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elisei società cooperativa a r.l.», con sede in Carrara (Massa-Carrara) - (codice fiscale n. 01120410459) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Italiani, nato a Sarzana (La Spezia) il 24 settembre 1960 e domiciliato in Carrara (Massa-Carrara), via Fiaschi n. 71.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03468

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Girasole Società cooperativa», in Camporgiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Girasole società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 29.692,00 si riscontra una massa debitoria di € 144.510,00 ed un patrimonio netto negativo di € -123.281,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Girasole società cooperativa», con sede in Camporgiano (Lucca) - (codice fiscale n. 02031940469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gian Luca Pinto, nato a Firenze il 16 novembre 1965, e ivi domiciliato in via Bonifacio Lupi n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03469

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 aprile 2015.

Proroga della contabilità speciale n. 5706. Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011. (Ordinanza n. 245).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 71 del 29 marzo 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle attività volte al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011»;

Vista la nota n. 21855 del 3 aprile 2015, con cui il Soggetto responsabile e l'Assessore della regione Siciliana con delega alla protezione civile nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012 hanno chiesto la proroga della contabilità speciale;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, il Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile della regione Siciliana - Soggetto responsabile ai sensi della richiamata ordinanza n. 71/2013, titolare della contabilità speciale n. 5706, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 10 luglio 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A03474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2014-2016 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 17/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che:

pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, recante «procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allegato alla disposizione del Consiglio direttivo 7 maggio 2014, n. 16409, e pubblicato sul sito del medesimo Istituto, il quale, tra l'altro, prevede:

che l'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

che l'Istituto assolve ai propri compiti, tra l'altro, attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato nonché contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e da organizzazioni internazionali, proventi derivanti da attività, redditi del patrimonio, lasciti e donazioni, nonché altre eventuali entrate;

che il Presidente è a capo dell'Istituto e ne ha, tra l'altro, la rappresentanza legale;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 19 luglio 2013, n. 43 (Gazzetta Ufficiale n. 214/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità sul Programma triennale 2013-2015 del predetto Istituto;

Vista la nota 13 gennaio 2014, n. 244, con la quale il Presidente dell'INFN ha trasmesso, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici, da eseguire nel triennio 2014-2016, per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del Programma medesimo con i documenti programmatori vigenti;

Preso atto:

che il Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo 19 dicembre 2013, n. 13022;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredato dalla relazione sullo stato di attuazione della programmazione relativa al precedente triennio 2013-2015, relazione che dà atto della coerenza del Programma stesso con il Piano nazionale per la ricerca e con il piano triennale delle attività dell'Istituto, relativo agli esperimenti da condurre, che riferisce dettagliatamente sullo stato di attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2013, relativo alla precedente programmazione e comprensivo di aggiornamenti, e che dà conto dell'eventuale riconferma, nel Programma ora in esame, degli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per il biennio 2014-2015;

che il Programma in esame prevede la realizzazione di 23 interventi, per un costo complessivo nel triennio di 34,627 milioni di euro, imputato per 32,901 milioni di euro sugli «stanziamenti di bilancio» dell'Istituto e per 1,726 milioni di euro sulle risorse indicate alla voce «altro» del quadro delle risorse disponibili, senza il contributo di capitali privati;

che in particolare, il suddetto costo complessivo è imputato per 8,441 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno 2014, per 18,966 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2015 e per 7,220 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2016;

che, tenendo conto delle tipologie di opere di cui al citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, dei 23 interventi previsti, 14 sono nuove costruzioni, 2 sono interventi di ristrutturazione e 7 di manutenzione;

che, relativamente alla distribuzione geografica degli interventi previsti per il triennio, 6 interventi, con un costo complessivo di 21,460 milioni di euro, pari al 61,97 per cento del costo dell'intero programma, interessano regioni del Nord (presso i Laboratori nazionali di Legnaro e la Sezione di Torino dell'INFN), un intervento da 0,480 milioni di euro, pari all'1,39 per cento del citato costo totale, interessa una regione del Centro (Laboratori nazionali di Frascati), e 16 interventi, del costo complessivo di 12,687 milioni di euro, pari al 36,64 per cento del citato costo, interessano regioni del Mezzogiorno (2 presso i Laboratori nazionali del Sud e 14 presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso);

che nell'anno 2014 è stata prevista la realizzazione di 9 dei richiamati 23 interventi (per un costo complessivo relativo al citato anno di 8,441 milioni di euro), di cui 3, del costo di 4,480 milioni di euro, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e 6, del costo di 3,961 milioni di euro, presso i Laboratori nazionali del Sud e i Laboratori nazionali del Gran Sasso;

che la realizzazione di alcuni dei citati 9 interventi è già stata avviata e che le date di fine lavori sono previste fra il terzo trimestre 2014 e il quarto trimestre 2016;

che la quantificazione delle risorse previste per il biennio 2015-2016 è determinata dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che comunque potrebbero essere riproposte, a scorrimento, negli anni successivi, se, non potendo essere avviate nel suddetto biennio, fossero comunque ritenute da confermare;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 43/2013 ha raccomandato, tra l'altro, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di trasmettere una relazione generale che riporti un quadro organico, articolato per macroaree, dell'assegnazione e dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti destinati agli organismi di ricerca, per consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi degli Enti di ricerca, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Esprime parere di compatibilità del Programma triennale 2014-2016 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Delibera:

1. Il Programma triennale 2014-2016 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dovrà essere attuato nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Gli Enti di ricerca dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti, per contenuti e modalità, con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I CUP assegnati agli interventi di competenza degli Enti di ricerca, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita.

1. l'Istituto nazionale di fisica nucleare, in occasione della trasmissione, a firma del rappresentante legale dello stesso Istituto, dei prossimi Programmi triennali, integrati dalle relative delibere di approvazione adottate dal Consiglio direttivo:

a elaborare i predetti Programmi sulla base delle procedure e degli schemi tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, citato in premessa;

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano nazionale per la ricerca;

a corredare i suddetti Programmi di una relazione sullo stato di attuazione del Programma precedente, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti;

a esplicitare, nella succitata relazione, i motivi di eventuali scelte programmatorie relative al primo biennio diverse da quelle riportate nel Programma precedente e i motivi delle scelte programmatorie per il terzo anno;

2. gli altri Enti di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro la prescritta scadenza, i propri programmi triennali e i relativi elenchi annuali, con le modalità di cui al precedente punto 1;

3. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Enti, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti di ricerca per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

15A03475

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2014-2016 degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 18/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che:

pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli enti e amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 luglio 1989, sostituito dal successivo decreto 3 febbraio 1990, concernente la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il decreto 21 luglio 1989, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto, per quanto riguarda i profili attinenti la tutela dell'ambiente naturale marino, con il Ministro della marina mercantile, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

Visto il decreto 29 agosto 1990, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante modificazioni al succitato decreto 21 luglio 1989;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i., intitolata "Legge quadro sulle aree protette" che, all'art. 9, attribuisce al Ministero dell'ambiente la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993, concernente l'istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e la delimitazione in via definitiva del parco stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, concernente, l'istituzione dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano e la perimetrazione definitiva dello stesso parco;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 e 11 novembre 2011, recanti le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali di altri Enti parco nazionali con i documenti programmatori vigenti alla data di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 19 luglio 2013, n. 45 (*G.U.* n. 214/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2013-2015 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Vista la nota 21 agosto 2013, n. 4391, con la quale il Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini ha trasmesso, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori per il triennio 2014-2016;

Vista la nota 23 dicembre 2013, n. 2013/0008681, con la quale il Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano ha trasmesso il provvedimento approvativo del Programma dei lavori pubblici 2014-2016, corredato del Programma stesso e della relativa relazione tecnica;

Viste le note 5 marzo 2014, n. 1357, e 26 marzo 2014, n. 1843, con le quali il citato Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini ha trasmesso ulteriore documentazione e fornito chiarimenti;

Preso atto che:

1. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini:

che il Programma triennale 2014-2016 è stato approvato con decreto presidenziale 25 novembre 2013, n. 25, a causa della mancata ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente parco;

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di 3 interventi che, secondo le tipologie di opere di cui al succitato decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono esclusivamente interventi di manutenzione;

che il costo complessivo dei predetti interventi ammonta a 0,390 milioni di euro ed è integralmente imputato sugli "stanziamenti di bilancio" dell'Ente, con quote di 0,130 milioni di euro per ognuno degli anni di riferimento del Programma;

che l'elenco annuale 2014 comprende uno dei citati 3 interventi, il cui avvio di realizzazione è indicato nel secondo trimestre dell'anno 2014 e la cui conclusione è prevista nel secondo trimestre dell'anno 2015;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

2. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano:

che il Programma triennale 2014-2016 è stato approvato con provvedimento d'urgenza del Presidente dell'Ente parco 20 dicembre 2013, n. 36, in quanto all'epoca il Consiglio direttivo dell'Ente, cui ordinariamente compete l'approvazione del Programma stesso, non era ancora insediato;

che il suddetto Programma, corredato della relativa relazione tecnica, prevede la realizzazione di 12 interventi che, secondo le tipologie di opere di cui al succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, sono costituiti da 2 interventi di recupero, 4 di ristrutturazione, 2 di restauro, 2 di manutenzione straordinaria e 2 interventi ascrivibili alla tipologia "altro";

che il costo complessivo dei predetti interventi ammonta a 4,974 milioni di euro ed è imputato per 2,734 milioni di euro a valere su "entrate aventi destinazione vincolata per legge" e per 2,240 milioni di euro a valere su "stanziamenti di bilancio" dell'Ente;

che, in particolare, il suddetto costo complessivo di 4,974 milioni di euro è finanziato a carico delle risorse relative agli anni 2014 (4,174 milioni di euro) e 2015 (0,800 milioni di euro), mentre per l'anno 2016 non sono previste disponibilità;

che l'elenco annuale 2014 comprende tutti i citati 12 interventi, per un costo, relativo allo stesso anno 2014, di 4,174 milioni di euro;

che l'avvio della realizzazione dei suddetti 12 interventi è indicato nel primo trimestre dell'anno 2014, mentre la fine dei lavori è prevista entro il primo trimestre dell'anno 2016;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la suddetta delibera n. 45/2013 ha tra l'altro raccomandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di trasmettere una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti parco relativi al triennio 2014-2016, e i relativi contenuti finanziari, per consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi degli Enti parco, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta dei Presidenti degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano;

Esprime parere di compatibilità del Programmi triennali 2014-2016 degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che i Programmi stessi troveranno attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Delibera:

1. I Programmi triennali 2014-2016 degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano dovranno essere attuati nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Gli Enti parco nazionali dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per

contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I CUP assegnati agli interventi di competenza degli Enti parco nazionali, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita.

1. gli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano, in occasione della trasmissione, a firma dei rispettivi rappresentanti legali, dei prossimi Programmi triennali, integrati dalle relative delibere di approvazione adottate dal Consiglio direttivo, a:

elaborare i predetti Programmi sulla base delle procedure e degli schemi tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, citato in premessa;

corredare gli stessi Programmi di una relazione sullo stato di attuazione del Programma precedente, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti;

esplicitare, nella succitata relazione, i motivi di eventuali scelte programmatorie relative al primo biennio diverse da quelle riportate nel Programma precedente e i motivi delle scelte programmatorie per il terzo anno;

2. gli altri Enti parco nazionali a trasmettere a questo Comitato, entro la prescritta scadenza, i propri programmi triennali e i relativi elenchi annuali, con le modalità di cui al precedente punto 1.

3. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Enti parco nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE, entro il 30 aprile di ogni anno, una tabella che riporti, con la relativa distribuzione territoriale e per tipologia, gli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti parco nazionali per il triennio di riferimento e i relativi importi e fonti finanziarie, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

15A03476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva».

Estratto determina n. 473/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: LERCANIDIPINA ZENTIVA.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.R.L. - Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con filmp 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 039567274 (in base 10) 15RHXB (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 10 mg di lercanidipina cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LERCANIDIPINA ZENTIVA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03428

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Zentiva Lab».

Estratto determina n. 474/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: GLICLAZIDE ZENTIVA LAB.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. - Viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano - Italia.

Confezione:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042893053 (in base 10) 18WZRX (in base 32).

Confezione:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042893065 (in base 10) 18WZS9 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa a rilascio modificato.

Composizione:

Ogni compressa a rilascio modificato contiene:

Principio attivo: 30 mg di gliclazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GLICLAZIDE ZENTIVA LAB è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03429

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Focus».

Estratto determina n. 475/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: ARIPIPRAZOLO FOCUS.

Titolare A.I.C.: Focus Care Pharmaceuticals B.V., Lagedijk 1-3, 1541 KA Koog aan de Zaan, Paesi Bassi.

Confezione:

«5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737016 (in base 10) 19QRXS (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737028 (in base 10) 19QRY4 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737030 (in base 10) 19QRY6 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737042 (in base 10) 19QRYL (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737055 (in base 10) 19QRYZ (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737067 (in base 10) 19QRZC (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737079 (in base 10) 19QRZR (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737081 (in base 10) 19QRZT (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737093 (in base 10) 19QS05 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737105 (in base 10) 19QS0K (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737117 (in base 10) 19QS0X (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737129 (in base 10) 19QS19 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737131 (in base 10) 19QS1C (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737143 (in base 10) 19QS1R (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737156 (in base 10) 19QS24 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737168 (in base 10) 19QS2J (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737170 (in base 10) 19QS2L (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737182 (in base 10) 19QS2Y (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737194 (in base 10) 19QS3B (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737206 (in base 10) 19QS3Q (in base 32).

Confezione:

«15 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737218 (in base 10) 19QS42 (in base 32).

Confezione:

«15 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043737220 (in base 10) 19QS44 (in base 32).

Confezione:
«15 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737232 (in base 10) 19QS4J (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737244 (in base 10) 19QS4W (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737257 (in base 10) 19QS59 (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737269 (in base 10) 19QS5P (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737271 (in base 10) 19QS5R (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737283 (in base 10) 19QS63 (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737295 (in base 10) 19QS6H (in base 32).
Confezione:
«15 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737307 (in base 10) 19QS6V (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737319 (in base 10) 19QS77 (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737321 (in base 10) 19QS79 (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737333 (in base 10) 19QS7P (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737345 (in base 10) 19QS81 (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737358 (in base 10) 19QS8G (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737360 (in base 10) 19QS8J (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737372 (in base 10) 19QS8W (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737384 (in base 10) 19QS98 (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737396 (in base 10) 19QS9N (in base 32).
Confezione:
«30 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043737408 (in base 10) 19QSB0 (in base 32).
Forma farmaceutica: Compressa.
Composizione:
Ciascuna compressa contiene:
Principio attivo:
5 mg di aripiprazolo.
10 mg di aripiprazolo.
15 mg di aripiprazolo.
30 mg di aripiprazolo.

Eccipienti:
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina (E460)
Amido di mais
Idrossipropil cellulosa (E463)
Ossido di ferro rosso (E172) - solo nelle compresse da 10 mg e 30 mg
Ossido di ferro giallo (E172) - solo nelle compresse da 15 mg
Indigotina (E132) - solo nelle compresse da 5 mg
Magnesio stearato (E470b)

Produzione principio attivo:
Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia.
Produzione: Krka, d.d., Novo mesto (Ločna) - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Confezionamento primario:
Krka, d.d., Novo mesto (Ločna) - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia;
Krka, d.d., Novo mesto (Beta) - Novomeška cesta 22 - 8310 Šentjernej - Slovenia.

Confezionamento secondario:
Krka, d.d., Novo mesto (Ločna) - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia;
Krka, d.d., Novo mesto (Beta) - Novomeška cesta 22 - 8310 Šentjernej - Slovenia;
TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 5 - 27472 Cuxhaven - Germany;
Fiege Logistics Italia S.P.A. - Via Amendola, 1 (loc. Loc. Caleppio) - 20090 Settala - Italy;

Controllo lotti:
Krka, d.d., Novo mesto (Ločna) - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia;
Krka, d.d., Novo mesto (Bršljin) - Povhova ulica 5 - 8501 Novo mesto - Slovenia;
TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 6 - 27472 Cuxhaven - Germany.

Contract laboratory for TAD Pharma GmbH (for microbiological testing only):
Labor L & S AG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad Bocklet - Groβenbrach - Germany

Batch release prodotto finito
Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia;
TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 5 - 27472 Cuxhaven - Germany.

Indicazioni terapeutiche:
Aripiprazolo Focus è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età.

Aripiprazolo Focus è indicato nel trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo nel Disturbo Bipolare di tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali ed i quali episodi maniacali hanno risposto al trattamento con aripiprazolo.

Aripiprazolo Focus è indicato nel trattamento fino a 12 settimane di episodi maniacali di grado da moderato a severo nel Disturbo Bipolare I negli adolescenti di 13 anni e pazienti più anziani.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARIPIPRAZOLO FOCUS è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03430

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trioreg».

Estratto determina n. 470/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: TRIOREG

Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.p.A.

Via E. Fermi n. 1, 65020 Alanno (PE)

Confezione

"1000 mg capsule molli" 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 042638027 (in base 10) 18P6QC (in base 32)

Forma farmaceutica: Capsule molli.

Composizione: Una capsula molle contiene:

Principio attivo: 1000 mg di Acidi omega-3 esteri etilici 90 con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9 - 1,5.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIOREG è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03431

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Ratiopharm».

Estratto determina n. 471/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: AMLODIPINA RATIOPHARM

Titolare AIC:

Ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Germania

Confezione

"5 mg compresse" 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040767319 (in base 10) 16W3UR (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse" 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040767321 (in base 10) 16W3UT (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040767333 (in base 10) 16W3V5 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040767345 (in base 10) 16W3VK (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse" 30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767358 (in base 10) 16W3VY (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse" 98 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767360 (in base 10) 16W3W0 (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767372 (in base 10) 16W3WD (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse" 200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767384 (in base 10) 16W3WS (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse" 250 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767396 (in base 10) 16W3X4 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767408 (in base 10) 16W3XJ (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 98 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767410 (in base 10) 16W3XL (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767422 (in base 10) 16W3XY (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767434 (in base 10) 16W3YB (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse" 250 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040767446 (in base 10) 16W3YQ (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 5 mg, 10 mg di amlodipina

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMLODIPINA RATIOPHARM è la seguente:

Per le confezioni sino a 100 compresse:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Per le confezioni da 200 e 250 compresse:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03432

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Bluefish».

Estratto determina n. 472/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: ESOMEPRAZOLO BLUEFISH

Titolare AIC:

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11-SE

1123 Stoccolma

Svezia

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 105 compresse in blister AL/AL

AIC n. 042586103 (in base 10) 18MMZR (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse gastroresistenti" 105 compresse in blister AL/AL

AIC n. 042586115 (in base 10) 18MN03 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compresse gastroresistenti

Composizione:

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg, 40 mg di esomeprazolo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ESOMEPRAZOLO BLUEFISH è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03433

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz GMBH».

Estratto determina n. 479/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ GMBH.

Titolare AIC: Sandoz GMBH Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl - Austria.

Rappresentante legale per l'Italia: Sandoz S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA).

Confezione: "875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale" 10 bustine - AIC n. 036767022 (in base 10) 13219G (in base 32).

Confezione: "875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale" 14 bustine - AIC n. 036767034 (in base 10) 13219U (in base 32).

Confezione: "875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale" 20 bustine - AIC n. 036767046 (in base 10) 1321B6 (in base 32).

Confezione: "875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine - AIC n. 036767059 (in base 10) 1321BM (in base 32).

Forma farmaceutica: Granulato per sospensione orale.

Composizione:

Principio attivo: Amoxicillina e Acido clavulanico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ GMBH è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03436

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ampicillina e Sulbactam Strides Arcolab International».

Estratto determina n. 476/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: AMPICILLINA E SULBACTAM STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL.

Titolare AIC: Strides Arcolab International Ltd. Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 9SS - Regno Unito.

Confezione: "1 g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043285016 (in base 10) 198YJS (in base 32).

Confezione: "2 g/1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043285028 (in base 10) 198YK4 (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione:

Ampicillina e Sulbactam Strides Arcolab International 1 g/0,5 g:

Ciascun flaconcino con 1610 mg di polvere contiene:

Principio attivo: 547 mg di sulbactam sodico, equivalenti a 0,5 g di sulbactam, e 1063 mg di ampicillina sodica, equivalenti a 1 g di ampicillina.

Composizione:

Ampicillina e Sulbactam Strides Arcolab International 2 g/1 g:

Ciascun flaconcino con 3220 mg di polvere contiene:

Principio attivo: 1094 mg di sulbactam sodico, equivalenti a 1 g di sulbactam, e 2126 mg di ampicillina sodica, equivalenti a 2 g di ampicillina.

Eccipienti: Non presenti.

Rilascio lotti: Strides Arcolab Polska Sp. z. o. o. 10, Daniszewska Str., 03-230 Varsavia - Polonia.

Controllo lotti: Instytut Biotechnologii I Antybiotyków Ul. Starościńska 5, 02-516 Varsavia - Polonia.

Produzione e confezionamento: Agila Specialities Private Limited No 152/6 and 154/16, Doresanipalya, Bilekahalli, Bannerghatta Road, 560 076 Bangalore, - India.

Produzione: Aurobindo Pharma Ltd Unit -V, Plot N° 79-91, I.D.A. Chemical Zone, Medak District, Patancheru - Mandal, 502 307 Pashamylaram Village, Andhra Pradesh - India.

Produzione dei principi attivi: Aurobindo Pharma Ltd Unit -V, Plot N° 79-91, I.D.A. Chemical Zone, Medak District, Patancheru - Mandal, 502 307 Pashamylaram Village, Andhra Pradesh - India.

Indicazioni terapeutiche:

Ampicillina e Sulbactam Strides Arcolab International è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni:

polmonite comunitaria;

infezione dell'apparato urinario superiore;

infezioni intra-addominali;

infezioni ginecologiche;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

profilassi delle infezioni associate alla chirurgia intra-addominale.

Si deve fare riferimento alle linee guida ufficiali sull´uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMPICILLINA E SULBACTAM STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03437

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Mylan Italia».

Estratto determina n. 477/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: RISPERIDONE MYLAN ITALIA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (Italia).

Confezioni:

«1 mg compresse orodispersibili» 14×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403014 (in base 10), 16K026 (in base 32);

«1 mg compresse orodispersibili» 28×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403040 (in base 10), 16K030 (in base 32);

«1 mg compresse orodispersibili» 56×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403053 (in base 10), 16K03F (in base 32);

«2 mg compresse orodispersibili» 14×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403065 (in base 10), 16K03T (in base 32);

«2 mg compresse orodispersibili» 28×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403091 (in base 10), 16K04M (in base 32);

«2 mg compresse orodispersibili» 56×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403103 (in base 10), 16K04Z (in base 32);

«3 mg compresse orodispersibili» 14×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403115 (in base 10), 16K05C (in base 32);

«3 mg compresse orodispersibili» 28×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403141 (in base 10), 16K065 (in base 32);

«3 mg compresse orodispersibili» 56×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403154 (in base 10), 16K06L (in base 32);

«4 mg compresse orodispersibili» 14×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403166 (in base 10), 16K06Y (in base 32);

«4 mg compresse orodispersibili» 28×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403192 (in base 10), 16K07S (in base 32);

«4 mg compresse orodispersibili» 56×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403204 (in base 10), 16K084 (in base 32);

«1 mg compresse orodispersibili» 60×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403216 (in base 10), 16K08J (in base 32);

«2 mg compresse orodispersibili» 60×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403228 (in base 10), 16K08W (in base 32);

«3 mg compresse orodispersibili» 60×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403230 (in base 10), 16K08Y (in base 32);

«4 mg compresse orodispersibili» 60×1 compresse in blister perforato OPA/AL/PVC-AL/PET - A.I.C. n. 040403242 (in base 10), 16K09B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg di risperidone;

eccipienti: resina di polacrilin, crospovidone, silice colloidale anidra (E460), cellulosa microcristallina, gomma guar (E412), mannitolo (E421), aspartame (E951), ossido di ferro rosso (E172), magnesio stearato (E572).

Rilascio lotti, controllo e confezionamento: McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13 - Irlanda.

Produzione, confezionamento e controllo: Mylan Laboratories Limited - F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, IN-422 113, Maharastra - India.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a - viale Delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano) Italia;

Mylan S.A.S (Meyzieu) - Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu - Francia.

Produttore principio attivo: Mylan Laboratories Limited (Unit - 7) - Plot No. 14, 99 & 100, I.D.A., Pashamylaram Phase II, Medak District, India - 502 307, Patancheru, Andhra Pradesh - India.

Indicazioni terapeutiche:

«Risperidone Mylan Italia» è indicato per il trattamento della schizofrenia;

«Risperidone Mylan Italia» è indicato per il trattamento di episodi di mania da moderati a gravi, associati a disturbi bipolari;

«Risperidone Mylan Italia» è indicato per il trattamento a breve termine (fino a sei settimane) dell'aggressività persistente in pazienti con demenza di Alzheimer di grado da moderato a grave che non rispondono ad approcci non farmacologici, e quando esiste un rischio di nuocere a se stessi o agli altri;

«Risperidone Mylan Italia» è indicato per il trattamento sintomatico a breve termine (fino a sei settimane) dell'aggressività persistente nel disturbo della condotta in bambini dall'età di cinque anni e adolescenti con funzionamento intellettuale al di sotto della media o con ritardo mentale, diagnosticati in accordo ai criteri del DSM-IV, nei quali la gravità dei comportamenti aggressivi o di altri comportamenti dirompenti richieda un trattamento farmacologico.

Il trattamento farmacologico deve essere parte integrante di un programma terapeutico più completo, che comprenda un intervento psicosociale ed educativo. Si raccomanda la prescrizione di risperidone da parte di specialisti in neurologia infantile ed in psichiatria infantile e adolescenziale, o da parte di medici esperti nel trattamento del disturbo della condotta in bambini e adolescenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Risperidone Mylan Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03438

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Mylan»

Estratto determina n. 478/2015 del 22 aprile 2015

Medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.a. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Italia.

Confezioni:

"15 mg capsule rigide gastro-resistenti" 28x1 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040843397 (in base 10) 16YG45 (in base 32);

"30 mg capsule rigide gastro-resistenti" 28x1 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040843409 (in base 10) 16YG4K (in base 32);

"15 mg capsule rigide gastro-resistenti" 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040843411 (in base 10) 16YG4M (in base 32);

Forma farmaceutica: Capsule gastroresistenti.

Composizione: Ogni capsula gastroresistente contiene:

Principio attivo: 15 mg, 30 mg di lansoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lansoprazolo Mylan è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03439

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del Consolato generale onorario in Santo Domingo (Repubblica Dominicana).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) un Consolato Generale Onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama, con la seguente circoscrizione territoriale: Province di: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oueste, Monte Plata, Samanà, Azua, San Jose' de Ocoa, Peravia, San Cristobal, Barahona, Pedernales, Indipendencia, Bahoruco, San Juan ed Elias Pina.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A03550

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-108) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.